

SENTENZA N. 1479/2004

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
CATANZARO**

1 SEZIONE T.A.R. CALABRIA

nelle persone dei Signori:

ALDO FINATI *Presidente*
NICOLA DURANTE *Primo Ref. , relatore*
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG *Ref. Componente*
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **24 Giugno 2004**

Visto il ricorso 679/2004 proposto da:
omissis

rappresentato e difeso da:
omissis

con domicilio eletto in CATANZARO

contro

MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE CZ

*REGGIMENTO GENIO FERROVIERI BATTAGLIONE ESERCIZIO
OZZANO (BO)*

CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI BOLOGNA

COMANDO SANITA' VETERINARIA-MEDICINA LEGALE PADOVA

CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI CATANZARO

Per l'annullamento previa sospensione:

- 1) del provvedimento prot. nr. DGPM/II/6/4/P-13178/VFB del Battaglione Genio Ferrovieri Esercizio di Ozzano dell'Emilia del 4.3.2004 che ha disposto il proscioglimento dalla ferma breve;
- 2) del foglio di congedo illimitato del Reggimento Genio Ferrovieri – Battaglione Esercizio di Ozzano dell'Emilia;
- 3) della proposta di proscioglimento d'autorità del 26.01.2004;
- 4) del biglietto d'uscita del 23.12.03 del CMML DI Bologna;
- 5) della lettera prot. 4/01/ML del 7.01.04 del CMML di Padova;
- 6) della lettera prot. 4/44/ML DEL 19.01.2004 del CMML di Pdova;
- 7) della proposta di scioglimento del Reggimento Genio Ferrovieri-Battaglione del 19.01.2004;
- 8) del foglio di proposta a rassegna del CMML DI Bologna del 23.12.03;
- 9) del provvedimento sanitario del CMML di Bologna del 19.01.04;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA DIFESA

Udito il relatore Primo Ref. NICOLA DURANTE

Rilevato che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell'art. 21⁹ L. 1034/71 (come novellato dall'art. 3¹ L. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell'art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e ciò anche se l'amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n. 650);

Sentiti sul punto i difensori, come da verbale d'udienza;

Ravvisata la manifesta fondatezza del gravame, atteso che **da un episodio isolato di positività all'assunzione di stupefacenti leggeri (cannabinoidi) ed in presenza di una valutazione medico legale, operata da organismi interni dell'amministrazione, attestante una "strutture di personalità in atto armonica"**, è incongrua la decisione di disporre il proscioglimento dal servizio di ferma breve.

Ritenuto, infatti, che, da una tale situazione, non è ragionevole trarre un giudizio di inidoneità (o di ridotta idoneità) psicofisica al prosieguo della ferma breve, atteso che, per altro, la disciplina legale di settore non prevede la presenza di sostanze **stupefacenti** superiore ad un determinato valore quale causa preclusiva del giudizio di idoneità psicofisica (come, ad esempio, avviene per il servizio nella Polizia di Stato, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2002 n. 6185).

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso in epigrafe (n. 679/04 r.g.), lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto di proscioglimento del ricorrente dalla ferma breve.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 giugno 2004.